



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 132 del 16/03/2021

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il Decreto sindacale prot. n. 37 in data 28 dicembre 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera d) del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata attribuita per l'anno 2021 al Segretario Generale la responsabilità dell'Area Organizzazione;

RICHIAMATA la determina n. 375 del 30 luglio 2020 con la quale veniva determinato il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020;

VISTO il CCNL relativo al personale delle Funzioni Locali per il triennio 2016/2019, ed in particolare l'art 67, "Fondo risorse decentrate: costituzione"

DATO ATTO che occorre provvedere alla rideterminazione del Fondo approvato con determina n. . 375 del 30 luglio 2021, rimodulando la somma relativa ai risparmi per lavoro straordinario dell'anno 2019 confluita nel fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera e), portandola da € 1.986,84 ad € 1.794,85, ed inserendo economie sul fondo anno precedente (2019) ai sensi dell'art. 67 comma 1 e comma 2, per € 6.544,79;

DATO ATTO che tali somme rientrano nelle risorse NON soggette al limite del Fondo 2016, art. 23 comma 2 – D.LGS 75/17 ;

CONSIDERATO pertanto che con le modifiche in oggetto, il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):

- tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro; 156.648,25;**

- altre risorse stabili (art. 67, comma 2):

- **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 6.406,40;**
- **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 2.814,50;**

RILEVATO che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2020, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 21.999,94;**
- delle somme di cui all'art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2019, decurtate della percentuale di decurtazione effettuata nel 2015 ai sensi dell'art. 9 comma 2– bis del d.l. 78/2010, modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, pari al 1,8% (decurtazione consolidata), e della percentuale di decurtazione effettuata nel 2016 per il rispetto del limite anno 2015 come previsto dall'art. 1, comma 236, della legge 208/2015, pari al 2,53% - **Euro 3.888,14;**

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2020 - parte stabile - ammonta ad **Euro 191.757,23;**

DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di **Euro 3.501,37**, rideterminando pertanto la parte stabile del fondo in parola in **Euro 188.255,86;**

PARTE VARIABILE

CONSIDERATO che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - **Euro 1.310,37**
- art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 - **Euro 1.794,85;**
- art. 67, comma 1, economie fondo anno precedente - **Euro 6.544,85;**

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti dall'anzi richiamata deliberazione della G.C. n. 41/2020, di seguito specificati:

- art. 67, comma 4: incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - **Euro 21.667,32;**

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- incentivi recupero ICI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: **Euro 1.000,00;**

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2020 - parte variabile – ammonta ad **Euro 32.317,33;**

STABILITO quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020 è pari ad **Euro 224.074,56;**

VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

incidenti sul totale del fondo de quo per **Euro 17.560,54** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti;

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni.

CONSIDERATO che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata sarà oggetto di apposita circolare interpretativa, della quale si attende la pubblicazione subordinandovi l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge summenzionato.

CONSIDERATO in particolare che, come evidenziato nel ridetto prospetto di raccordo all. A), al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, è necessario procedere ad una decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione dell'adeguamento del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note, come da prospetto di calcolo all. B), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto **-Euro 19.982,46;**

DATO ATTO inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 approvato in data 29 luglio 2019;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2021 residui passivi;

DETERMINA

1. DI PROCEDERE alla rideterminazione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di **Euro 200.590,73**, dettagliati come segue:

- **Euro 156.648,25** importo unico consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1)

a dedurre:

- **Euro -3.501,37** decurtazione permanente art. 1, comma 456, Legge 147/2013;

cui si aggiungono:

- **Euro 6.406,40** art. 67, comma 2, lett. a): incremento Euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015;
- **Euro 2.814,50** art. 67, comma 2, lett. b): differenziali posizioni economiche;
- **Euro 21.999,94** art. 67, comma 2, lett. c): R.I.A. e assegni ad personam personale cessato;
- **Euro 1.310,32** art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum frazione RIA personale cessato anno precedente;
- **Euro 1794,85** art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- **Euro 6.544,79** art. 67, comma 1, eventuali economie sulla liquidazione del Fondo anno 2019;
- **Euro 1.000,00** art. 67, comma 3, lett. c): importi per specifiche disposizioni di legge;

- **Euro 21.667,32** art. 67, comma 4, incremento 1,2% del m.s. 1997;
 - **Euro 3.888,14** art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2019;
2. DI RILEVARE che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, è necessario procedere ad una decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione dell'adeguamento del limite definito, alla luce delle disposizioni ad oggi note, come da prospetto di calcolo all. B), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto **–Euro 19.982,46**;
 3. DI DARE ATTO che le somme risultanti dal prospetto allegato, sono impegnate agli appositi capitoli del Bilancio 2020/2022;
 4. DATO ATTO inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021 approvato in data 29 luglio 2019
 5. DI INVIARE gli atti ai Revisori dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(TALDONE MARGHERITA)
con firma digitale**